



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 8

OGGETTO

Addizionale comunale all'IRPEF anno 2017 - Conferma aliquote -

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GODINO Gilberto - Assessore	Sì
3. GATTI Marco - Consigliere	Sì
4. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
5. ARISI Monica - Consigliere	Sì
6. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	Sì
9. NOE' Francesca - Consigliere	No
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Sì
	<i>Totale Presenti:</i> 10
	<i>Totale Assenti:</i> 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

Relatore: Luca CASALE - Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per l'intervento del consigliere Castagno, si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20170324.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita - a decorrere da 1° gennaio 1999 - l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il Comune di Fiano - al fine di non gravare troppo sulla popolazione residente - non ha istituito, fino all'esercizio 2013, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 (poi confermate per gli anni successivi con atti n. 16 del 4.8.2014, n. 14 del 24 luglio 2015 e n. 3 del 29 aprile 2016) si era deciso di istituire con decorrenza 1° gennaio 2013 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come indicato nella tabella che segue, garantendo una soglia di esenzione per redditi annui imponibili non superiori ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,35 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,40 %
oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,45 %
oltre a € 75.000,00	0,50 %

Per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Con la stessa deliberazione n. 21/2013 si era provveduto all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" per dare attuazione a quanto sopra riportato.

Richiamato l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2017 nonché l'art. 5, comma 11, del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, così come convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che ha modificato il comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 e 2017** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”.*

Considerato che con propria deliberazione n. 3 del 29 aprile 2016 questo Consiglio comunale ha confermato le aliquote e gli scaglioni di reddito sopra richiamati.

Ritenuto di confermare anche per l'esercizio 2017 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 nelle misure previste per gli esercizi precedenti.

Dato atto che la soglia di esenzione, posta a tutela dei redditi più bassi, trova giustificazione anche per la grave e persistente crisi economica e garantisce, sulla base degli ultimi dati disponibili, che una consistente porzione di contribuenti (quella meno abbiente, pari al 51,02 per cento) venga totalmente esentata dall'imposta.

Visti:

- gli articoli 42 - 49 del decreto legislativo 267/2000
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 e s.m.i.
- il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 138/2011 come convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011
- la legge 296/2006 e successive modificazioni
- l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- il decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011
- la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 2.5.2011
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 in data 24 marzo 2012
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 in data 16 marzo 2007.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Ad unanimità,

DELIBERA

Di confermare per l'esercizio 2017 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360 in data 28 settembre 1998, così come approvata per gli esercizi precedenti, sulla base di aliquote differen-

ziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come indicato nella tabella che segue e garantendo una soglia di esenzione per i redditi annui con un'imponibile non superiore ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,35 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,40 %
oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,45 %
oltre a € 75.000,00	0,50 %

Per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Successivamente, con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 24/03/2017

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Parere in ordine alla **regolarità contabile** (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 24/03/2017

Il Responsabile
f.to Gianfranco DEAGOSTINI

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
f.to: CASALE Luca

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 179 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2017, come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 29/03/2017

Il responsabile della pubblicazione
f.to: Loretta Eterno

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ senza reclami.

Divenuta esecutiva in data 24-mar-2017

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO

CCBASE.DOC-20110709DG

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fiano,

Il Segretario Comunale